

**La determinazione dell'indennità di responsabilità professionale di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 è oggetto di contrattazione integrativa e pertanto correlata alla definizione ed approvazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze?**

L'art. 9, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 statuisce espressamente che l'indennità di responsabilità professionale di cui all'art. 10 del CCNL del 5 marzo 1998 (II biennio) è "un istituto del trattamento economico accessorio". Tale indennità è quella prevista dall'art. 22 del d.P.R. 171/91 e resta tutt'ora a carico del bilancio degli enti ai sensi dell'art. 16, comma 3, del medesimo d.P.R. il quale prevedeva espressamente che l'indennità di cui all'art. 22 non fosse a carico dell'allora "fondo per il miglioramento dell'efficienza".

Il successivo CCNL del 5 marzo 1998 (II biennio) - che ha incluso i ricercatori e tecnologi nella Dirigenza (Area VII già area I) - all'art.6 comma 1 let. b) della apposita Sezione Seconda, la definiva quale voce del trattamento accessorio. La previsione in parola è stata confermata dal già menzionato art. 9 comma 1 del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001. Ciò premesso, l'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca 19.04.2008 che individua i livelli, i soggetti e le materie di relazioni sindacali, non prevede l'indennità di responsabilità professionale di cui all'art. 10 del 5 marzo 1998 (II biennio) né tra le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa né tra quelle oggetto di confronto.